



**COMUNE DI PALERMO**  
AREA URBANISTICA, DELLA RIGENERAZIONE URBANA  
DELLA MOBILITA' E DEL CENTRO STORICO  
**STAFF CAPO AREA**

**Polo Tecnico** - Via Ausonia, 69 - 90146 PALERMO

[pianificazione@comune.palermo.it](mailto:pianificazione@comune.palermo.it) - [pianificazione@cert.comune.palermo.it](mailto:pianificazione@cert.comune.palermo.it)

Responsabile U.O. Staff economico finanziario: Dott.ssa M. Lo Cascio

**Oggetto:** Circolare interna sulle modifiche ai principi contabili del DM 16 marzo 2026 adempimenti consequenziali inerenti alla contabilizzazione dell'IRAP.

**CIRCOLARE N° 3 DEL 12/05/2026**



LEGGESI 6

**Al Funzionario Tecnico**  
Ing. Fabio Granata  
[f.granata@comune.palermo.it](mailto:f.granata@comune.palermo.it)

**Al Funzionario Tecnico**  
Ing. Luigi Di Lorenzo  
[l.dilorenzo@comune.palermo.it](mailto:l.dilorenzo@comune.palermo.it)

**Al Funzionario Tecnico**  
Arch. Enrico Minafra  
[e.minafra@comune.palermo.it](mailto:e.minafra@comune.palermo.it)

**Al Funzionario Tecnico**  
Arch. Rosario Favitta  
[r.favitta@comune.palermo.it](mailto:r.favitta@comune.palermo.it)

**Al Funzionario Tecnico**  
Arch. Tiziana Turrisi  
[t.turrisi@comune.palermo.it](mailto:t.turrisi@comune.palermo.it)

**Al Funzionario Tecnico**  
Arch. Alessandro Cutino  
[a.cutino@comune.palermo.it](mailto:a.cutino@comune.palermo.it)

**Al Sig. Dirigente**  
Ufficio Pianificazione e Mobilità Sostenibile  
Ing. Roberto Biondo  
[r.biondo@comune.palermo.it](mailto:r.biondo@comune.palermo.it)

**Al Sig. Dirigente**  
Ufficio del Centro Storico per progettazione,  
lavori e riqualificazione dei beni immobili  
di interesse storico monumentale  
Ing. Tonino Martelli  
[t.martelli@comune.palermo.it](mailto:t.martelli@comune.palermo.it)

**Al Sig. Dirigente**  
Ufficio Rigenerazione Urbana e la qualità  
dello spazio pubblico e dell'abitare  
Aree monumentali e Pedonali  
Ing. Salvatore Adriano Di Francisca  
[a.s.difrancisca@comune.palermo.it](mailto:a.s.difrancisca@comune.palermo.it)

Con il Decreto Ministeriale del 16 marzo 2026 sono state apportate significative modifiche ai principi contabili applicati che nel concreto integrano la posizione assunta dall'Area su alcuni procedimenti.

Tali variazioni si sono rese necessarie per garantire un maggiore allineamento tra la programmazione tecnica delle opere pubbliche e le scritture contabili dell'Ente, in ottica di una sempre maggiore trasparenza e tempestività della spesa.

Si rimanda alle circolari della Ragioneria per gli aspetti finanziari, limitando la presente trattazione alle novità in materia di IRAP.

A seguito delle recenti modifiche ai principi contabili (Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011), si chiarisce, infatti, la nuova modalità di gestione dell'IRAP legata agli incentivi tecnici.

La novità principale stabilisce che il limite del 2% dell'importo posto a base di gara, destinato agli incentivi per le funzioni tecniche, deve intendersi al netto dell'IRAP.

L'onere IRAP è un'imposta propria dell'Amministrazione e non può gravare sulle quote spettanti al personale. Pertanto, il 2% stanziato deve essere interamente disponibile per le finalità previste dall'art. 45, senza subire decurtazioni per l'imposta regionale sulle attività produttive.

Per garantire la copertura finanziaria dell'imposta senza intaccare il fondo degli incentivi, il D.M. 16 marzo 2026 e i relativi principi contabili dispongono quanto segue:

Voce di spesa: l'IRAP sugli incentivi deve essere prevista all'interno del Quadro Economico dell'opera, del servizio o della fornitura.

Riferimento: deve essere inserita specificamente alla voce "IVA ed eventuali altre imposte e contributi" (punto 18 dell'art. 5, Allegato I.7 del Codice dei Contratti).

Contabilizzazione: l'imposta segue le medesime regole di contabilizzazione dell'incentivo tecnico, ma con un proprio stanziamento distinto dalla quota del 2%.

Vorranno, pertanto, le SS.LL. provvedere a

- rivedere i Quadri Economici dei progetti in fase di approvazione, assicurandosi che l'IRAP calcolata sugli incentivi sia allocata tra le "somme a disposizione" e non venga sottratta dal budget del 2% destinato alle funzioni tecniche.
- verificare la Capienza: In caso di progetti già avviati, verificare se le somme stanziato per "imprevisti" o "imposte" siano sufficienti a coprire la quota IRAP emergente dalla corretta applicazione dei nuovi principi ed eventualmente provvedere alla conseguenziale rimodulazione

La presente circolare ha carattere immediato e vincolante ed è rivolta anche ai dirigenti dell'Area affinché possano trasmetterla ai Rup dei rispettivi Uffici.

**Il Capo Area**  
Ing. Marco Ciralli



Città di Palermo

# COMUNE DI PALERMO

AREA URBANISTICA, DELLA RIGENERAZIONE URBANA  
DELLA MOBILITA' E DEL CENTRO STORICO  
STAFF CAPO AREA

Polo Tecnico - Via Ausonia, 69 - 90146 PALERMO

[pianificazione territoriale@comune.palermo.it](mailto:pianificazione territoriale@comune.palermo.it) - [pianificazione territoriale@cert.comune.palermo.it](mailto:pianificazione territoriale@cert.comune.palermo.it)

Responsabile U.O. Staff economico finanziario: Dott.ssa M. Lo Cascio

**Oggetto:** Circolare interna sulle modifiche ai principi contabili del DM 16 marzo 2026 adempimenti consequenziali inerenti alla contabilizzazione dell'IRAP.

*LEGGASI 6*  
**CIRCOLARE N° 3 DEL 12/05/2026**



**Al Funzionario Tecnico**

Ing. Fabio Granata

[f.granata@comune.palermo.it](mailto:f.granata@comune.palermo.it)

**Al Funzionario Tecnico**

Ing. Luigi Di Lorenzo

[l.dilorenzo@comune.palermo.it](mailto:l.dilorenzo@comune.palermo.it)

**Al Funzionario Tecnico**

Arch. Enrico Minafra

[e.minafra@comune.palermo.it](mailto:e.minafra@comune.palermo.it)

**Al Funzionario Tecnico**

Arch. Rosario Favitta

[r.favitta@comune.palermo.it](mailto:r.favitta@comune.palermo.it)

**Al Funzionario Tecnico**

Arch. Tiziana Turrisi

[t.turrisi@comune.palermo.it](mailto:t.turrisi@comune.palermo.it)

**Al Funzionario Tecnico**

Arch. Alessandro Cutino

[a.cutino@comune.palermo.it](mailto:a.cutino@comune.palermo.it)

**Al Sig. Dirigente**

Ufficio Pianificazione e Mobilità Sostenibile

Ing. Roberto Biondo

[r.biondo@comune.palermo.it](mailto:r.biondo@comune.palermo.it)

**Al Sig. Dirigente**

Ufficio del Centro Storico per progettazione,  
lavori e riqualificazione dei beni immobili  
di interesse storico monumentale

Ing. Tonino Martelli

[t.martelli@comune.palermo.it](mailto:t.martelli@comune.palermo.it)

**Al Sig. Dirigente**  
Ufficio Rigenerazione Urbana e la qualità  
dello spazio pubblico e dell'abitare  
Aree monumentali e Pedonali  
Ing. Salvatore Adriano Di Francisca  
[a.s.difranческа@comune.palermo.it](mailto:a.s.difranческа@comune.palermo.it)

Con il Decreto Ministeriale del 16 marzo 2026 sono state apportate significative modifiche ai principi contabili applicati che nel concreto integrano la posizione assunta dall'Area su alcuni procedimenti.

Tali variazioni si sono rese necessarie per garantire un maggiore allineamento tra la programmazione tecnica delle opere pubbliche e le scritture contabili dell'Ente, in ottica di una sempre maggiore trasparenza e tempestività della spesa.

Si rimanda alle circolari della Ragioneria per gli aspetti finanziari, limitando la presente trattazione alle novità in materia di IRAP.

A seguito delle recenti modifiche ai principi contabili (Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011), si chiarisce, infatti, la nuova modalità di gestione dell'IRAP legata agli incentivi tecnici.

La novità principale stabilisce che il limite del 2% dell'importo posto a base di gara, destinato agli incentivi per le funzioni tecniche, deve intendersi al netto dell'IRAP.

L'onere IRAP è un'imposta propria dell'Amministrazione e non può gravare sulle quote spettanti al personale. Pertanto, il 2% stanziato deve essere interamente disponibile per le finalità previste dall'art. 45, senza subire decurtazioni per l'imposta regionale sulle attività produttive.

Per garantire la copertura finanziaria dell'imposta senza intaccare il fondo degli incentivi, il D.M. 16 marzo 2026 e i relativi principi contabili dispongono quanto segue:

Voce di spesa: l'IRAP sugli incentivi deve essere prevista all'interno del Quadro Economico dell'opera, del servizio o della fornitura.

Riferimento: deve essere inserita specificamente alla voce "IVA ed eventuali altre imposte e contributi" (punto 18 dell'art. 5, Allegato I.7 del Codice dei Contratti).

Contabilizzazione: l'imposta segue le medesime regole di contabilizzazione dell'incentivo tecnico, ma con un proprio stanziamento distinto dalla quota del 2%.

Vorranno, pertanto, le SS.LL. provvedere a

- rivedere i Quadri Economici dei progetti in fase di approvazione, assicurandosi che l'IRAP calcolata sugli incentivi sia allocata tra le "somme a disposizione" e non venga sottratta dal budget del 2% destinato alle funzioni tecniche.
- verificare la Capienza: In caso di progetti già avviati, verificare se le somme stanziato per "imprevisti" o "imposte" siano sufficienti a coprire la quota IRAP emergente dalla corretta applicazione dei nuovi principi ed eventualmente provvedere alla conseguenziale rimodulazione

La presente circolare ha carattere immediato e vincolante ed è rivolta anche ai dirigenti dell'Area affinché possano trasmetterla i Rup dei rispettivi Uffici.

**Il Capo Area**  
Ing. Marco Ciralli

MARCO CIRALLI

Firmato da Marco  
Ciralli  
Data: 13/05/2026  
14:59:11 CEST

## **Le modifiche ai principi contabili del Dm 16 marzo 2026**

di Stefano Baldoni (\*) - Rubrica a cura di Anutel Ets

31 Marzo 2026

**Il decreto interministeriale del 16 marzo 2026 ha introdotto diverse e importanti modifiche ai principi contabili applicati allegato al Dlgs 118/2011, in particolare al n. 1 della programmazione e al n. 2 della competenza finanziaria.**

Previsioni di cassa

In particolare, nel principio contabile della programmazione è stata introdotta la disciplina delle previsioni di cassa da riportare nel primo anno del bilancio di previsione. Nel ribadire l'importanza delle previsioni di cassa, per una corretta programmazione dei flussi finanziari necessari per garantire in via prospettica il mantenimento dell'equilibrio di cassa, si specifica che le stesse non devono essere elaborate come semplice somma delle previsioni di competenza e dell'ammontare dei residui, ma devono tenere conto dell'effettivo ammontare dei crediti e dei debiti che si presume di incassare e di pagare nel corso dell'esercizio. A tale fine, a decorrere dal bilancio 2027-2029, le previsioni di cassa sono coerenti con gli stanziamenti di competenza se sono rispettate tre condizioni:

1) le previsioni di cassa delle entrate non sono superiori alla somma algebrica degli stanziamenti di competenza (che rappresentano come noto le entrate che si prevede siano esigibili nell'esercizio) (+), dell'ammontare dei residui alla chiusura dell'esercizio precedente (presunti, al momento della formazione del bilancio) (+), dell'ammontare del fondo crediti di dubbia esigibilità riportato nel bilancio di previsione (-) e del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione presunto (o definitivo nel caso di approvazione del bilancio dopo il rendiconto) (-). In sede di variazione è possibile considerare l'ammontare del fondo crediti di dubbia esigibilità riportato nel rendiconto, rideterminato per tenere conto delle maggiori riscossioni in conto residui realizzate dopo l'approvazione del rendiconto, rideterminazione possibile solo ai fini delle previsioni di cassa;

2) il totale delle previsioni di cassa delle spese non può superare la somma del fondo iniziale di cassa con il totale delle previsioni di cassa delle entrate;

3) per le spese diverse dalle partite di giro, le previsioni di cassa non possono superare la somma algebrica dell'importo delle previsioni di competenza, tenendo conto delle spese con imputazione contabile diversa dalla scadenza di pagamento, come accade, in taluni casi, per le spese per l'acquisto di beni e servizi e per gli incarichi legali (+), dell'ammontare dei residui passivi presunti alla chiusura dell'esercizio precedente (+), dell'importo dei residui e degli stanziamenti di competenza "già

impegnati”, oggetto di contenzioso che si prevede di non chiudere entro la fine dell’esercizio (-), della quota delle spese di competenza costituite dal fondo pluriennale vincolato (se il sistema contabile non lo gestisce, sulla base di una stima dell’importo complessivo del fondo pluriennale vincolato iscritto in spesa, da indicare nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione, nella quale si devono riportare anche i tempi di adeguamento del sistema informativo contabile, entro il 2028) (-), degli stanziamenti dei fondi di spesa, eccetto il fondo di riserva (-). Per le partite di giro occorre predisporre comunque le previsioni di cassa non come mera sommatoria delle previsioni di competenza e dell’ammontare dei residui.

Il principio sottolinea anche l’importanza della coerenza tra il piano di cassa, previsto dall’articolo 6, c. 1, Dl 155/2024, da approvare entro il 28 febbraio di ogni anno, e le previsioni di cassa del bilancio di previsione, redigendo il primo documento contestualmente al bilancio e anticipandone la sua approvazione.

#### Fondo crediti di dubbia esigibilità

Altra modifica riguarda il prospetto di composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità, dove viene aggiunta un’apposita colonna per individuare le tipologie di entrate per le quali è stato calcolato il fondo, anche per una sola o più entrate della tipologia, con il nuovo criterio “accelerato”, introdotto dalla legge di bilancio 2026 (comma 659). Si tratta della possibilità di calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità, per le entrate per le quali si è registrato nell’ultimo rendiconto un miglioramento della percentuale di riscossione in conto competenza rispetto alla media del triennio, sulla base del tasso di riscossione dell’ultimo anno, invece che della media quinquennale. Facoltà ammessa già in sede di assestamento 2026 o comunque per i bilanci dal 2027 al 2029, purché sia approvato e applicato però un progetto, almeno triennale, di accelerazione della riscossione, che consolidi i risultati ottenuti.

In proposito viene modificato anche il principio contabile allegato 4/2, nel quale viene inserita la disciplina del nuovo metodo di calcolo “accelerato” del fondo crediti di dubbia esigibilità (articolo 1, comma 659, legge 199/2025).

#### Enti in disavanzo

Un’altra modifica riguarda le informazioni da riportare nella nota integrativa al bilancio di previsione per gli enti in disavanzo. Per tali enti la predetta nota deve riportare gli utilizzi anticipati delle quote del risultato di amministrazione effettuate, nel rispetto del limite previsto dalla legge per l’applicazione di tali quote per gli enti in disavanzo. Si specifica che la nota non deve riportare gli utilizzi delle quote del risultato di amministrazione vincolato formatesi nell’esercizio precedente, in deroga ai predetti limiti, salvo che il bilancio non sia approvato dopo il rendiconto, tenuto conto che l’applicazione delle quote vincolate “in deroga” è possibile solo nel caso in cui sia stata recuperata la quota di disavanzo iscritta nel bilancio di previsione e dopo l’approvazione del rendiconto. Sono

contestualmente apportate delle modifiche al prospetto dell'avanzo vincolato, per evidenziare tali utilizzi in deroga.

## **Processo di spesa**

**Altra variazione del principio contabile allegato 4/2 riguarda la disciplina del processo di spesa degli enti locali. Al fine di garantire il rispetto dei termini di pagamenti dei debiti commerciali, il principio contabile disciplina l'organizzazione del procedimento di spesa, individuando sin dalla fase della programmazione le attività e le tempistiche che lo compongono.** Con l'obiettivo di garantire che la somma dei tempi delle attività non sia superiore a 28 giorni (58 giorni per il settore sanitario). **L'articolazione delle fasi non è comunque cogente, ben potendo gli enti rimodulare il processo, purché sia rispettato il termine complessivo di 28 giorni.** Ovviamente le tempistiche fissate per le varie fasi possono essere diverse, nel caso delle fatture per le quali la legge (legge 231/2002) consente il pagamento entro 60 giorni dal ricevimento. Il procedimento si articola in 5 diverse fasi. **Sono preliminari a tali fasi:**

- **la programmazione degli incassi e dei pagamenti** (in sede di bilancio, variazioni dello stesso e di predisposizione del piano annuale dei flussi di cassa);

- **l'assunzione di obbligazioni giuridiche e del relativo impegno di spesa**, che comprende la verifica della coerenza dello stanziamento di cassa e dell'effettiva capacità di pagare la spesa, da effettuare al momento dell'assunzione dell'impegno e la comunicazione al fornitore dell'impegno, del Cig, del Cup e del codice univoci dell'ufficio (Ipa);

- **la verifica della regolarità contributiva**, monitorando costantemente la scadenza del Dure acquisito al momento dell'affidamento, al fine di avere a disposizione in tempo utile il documento valido per il pagamento della spesa.

**Il procedimento di pagamento delle fatture inizia con la ricezione** ed il successivo smistamento agli uffici competenti delle fatture e la loro accettazione e registrazione. **Per tale fase il principio suggerisce una tempistica massima di 2-5 giorni.**

**La seconda fase** è la predisposizione degli atti di liquidazione della spesa (**10-15 giorni**). Preliminarmente alla redazione dell'atto di liquidazione della spesa devono essere effettuate le verifiche sulla regolare consegna della merce o dell'esecuzione del servizio o dei lavori. Si ricorda che se è prevista una procedura di verifica di conformità, qualora la fattura sia già stata ricevuta prima della conclusione della verifica, l'ente può sospendere la fattura sulla Pcc. Inoltre, ricorda il principio, prima di poter procedere alla liquidazione è necessario completare le verifiche di regolarità contributiva, fiscale (possibile anche successivamente prima del pagamento), tracciabilità dei flussi finanziari, obblighi di amministrazione trasparente, dandone atto negli atti di liquidazione).

**La terza fase è il controllo sugli atti di liquidazione e l'emissione degli ordinativi informatici, con una durata oscillante tra 6 e 8 giorni. Quindi segue la trasmissione degli ordinativi al tesoriere (2 giorni) e il pagamento (i mandati sono pagati dal tesoriere entro la fine della giornata successiva a quella di ricezione dell'ordine).**

Il principio suggerisce inoltre, per gli enti non già obbligati come previsto dall'articolo 40 del DL 19/2024, la **“buona pratica” di istituire una struttura preposta a garantire il pagamento dei debiti commerciali entro i termini di legge** (per il monitoraggio fatture non pagate, la sensibilizzazione dei responsabili delle spese, eccetera). Struttura che potrebbe essere costituita da gruppi di lavoro composti dai rappresentanti di tutti i centri di spesa o da una responsabile per la tempestività dei pagamenti (negli enti di minori dimensioni).

### **Incentivi tecnici**

Altra modifica riguarda la contabilizzazione **dell'Irap sugli incentivi tecnici** (articolo 45 Dlgs 36/2023), con la quale si specifica che l'imposta deve trovare copertura sul quadro economico del lavoro, del servizio o della fornitura (parere Ministero infrastrutture 3414/2025, Corte dei conti Lombardia delibera n. 103/2026) e che la contabilizzazione della stessa avviene con le medesime regole dei predetti incentivi (impegno al momento della sottoscrizione del contratto integrativo dell'esercizio cui gli incentivi si riferiscono, con imputazione all'esercizio in gestione; emissione dell'ordine di pagamento quietanzato in entrata sul titolo terzo del bilancio e contestuale impegno della spesa sugli stanziamenti del personale/imposte e tasse, con imputazione all'esercizio di esigibilità, secondo le regole del trattamento accessorio e premiante e più in generale della competenza finanziaria potenziata).

### Utilizzo quota libera del risultato di amministrazione

Il decreto inoltre, riprendendo quanto previsto dalla legge di bilancio 2026 (articolo 1, commi 831 e 832, legge 199/2025), ha coordinato il principio contabile indicando che la quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata, dopo la verifica dell'assenza di debiti fuori bilancio e di necessità legate alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, senza uno specifico ordine di priorità, per il finanziamento di spese correnti a carattere non permanente, e per il finanziamento di spese di investimenti e l'estinzione anticipata di prestiti, in base alle specifiche necessità.

Infine, per gli enti in disavanzo, si precisa, in attuazione della legge di bilancio 2026 che ha introdotto il comma 898-bis alla legge 145/2018, che è possibile applicare al bilancio quote dell'avanzo vincolato di parte corrente formatesi nell'esercizio precedente, dopo l'approvazione del rendiconto, se l'ente ha recuperato la quota di ripiano del disavanzo prevista nell'anno precedente e l'equilibrio di bilancio corrente (O/2 – risultato di competenza corrente – accantonamenti a quote vincolate e accantonate dell'esercizio) dell'anno precedente (in cui si sono formate le quote vincolate) è rispettato. Il principio ricorda che le quote vincolate di parte corrente dell'esercizio n sono costituite da entrate accertate ed imputate all'esercizio n e non impegnate con imputazione al medesimo

esercizio e non accantonate nel fondo pluriennale vincolato iscritto in spesa nel medesimo esercizio (contabilmente rappresentate dall'allegato a/2 del rendiconto esercizio n).

Va rammentato che il principio n. 2 era stato già modificato dalla legge 199/2025 (comma 660), introducendo nuove regole per la formazione del fondo pluriennale vincolato nel caso di spese di investimento sotto soglia comunitaria in assenza di impegno di spesa, regole che valgono, come chiarito dalla Faq Arconet n. 57 del 25/2/2026, per gli affidamenti diretti.

(\*) Vicepresidente Anutel Ets